

CONTRATTO PRIVATO

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILI PER  
L' ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE DESTINATI  
ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E LA  
COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI.

L'anno duemilaventisei il giorno diciannove del mese di febbraio nella sede  
comunale di Andria,

da valersi ad ogni effetto di legge

**TRA**

1) Il Comune di Andria, con sede in Piazza Umberto I° (CF: 81001210723 -  
P.IVA:00956770721), comodatario, di seguito denominato "Comune",  
rappresentato dal \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in  
qualità di Dirigente dei Servizi Demografici, giusto Decreto Sindacale n.  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, comodatario,

**E**

2) l\_ sig. \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente ad \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_ identificato con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rilasciat\_ da  
\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_, il quale dichiara di  
intervenire nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, comodante,

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi del DPR 3.11. 2000 n. 396 "Nuovo ordinamento di stato civile" con  
deliberazione di Giunta Comunale i comuni possono disporre, anche per  
singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici di stato civile,

dandone comunicazione contestuale al Prefetto;

- con deliberazione di Giunta comunale n.197 del 07/12/2017 e ss.mm. e ii. è stato approvato il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili e la determinazione delle tariffe, prevedendo all'art.3, nel rispetto delle norme vigenti, la possibilità che i matrimoni con rito civile e le costituzioni delle unioni civili possano essere celebrati anche presso immobili diversi dalle sedi comunali, nei quali siano stati istituiti separati uffici dello Stato Civile con apposita deliberazione di Giunta Comunale;

- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stati approvati il disciplinare, il modello di dichiarazione manifestazione di interesse e lo schema di contratto per l'istituzione di separati uffici di Stato Civile nel Comune di Andria ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n.396;

- con richiesta del \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo generale in pari data al n. \_\_\_\_\_, lo stesso comodante si è reso disponibile a concedere al Comune di Andria l'utilizzo dell'ambiente/della struttura, descritta in planimetria allegata, quale separato Ufficio comunale di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili e le costituzioni di unioni civili;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, su proposta del competente dirigente e in accoglimento della citata richiesta, la Giunta Comunale ha deliberato l'istituzione di un separato ufficio di stato civile, con la sola funzione di celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e s.m.i.;

per quanto sopra premesso di comune accordo fra i suindicati componenti.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 - Oggetto e finalità.**

Il presente atto ha la finalità di definire le modalità con le quali le parti si accordano per la celebrazione di matrimoni con rito civile e la costituzione di unioni civili in locali, ambienti e/o pertinenze funzionali dell'immobile denominato \_\_\_\_\_ e posto in Andria \_\_\_\_\_, mediante l'istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile, in conformità del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 07/12/2017 e ss. mm. e ii. e il disciplinare e lo schema di contratto di comodato approvato con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che dichiara di conoscere ed accettare.

**Articolo 2 - Descrizione dei locali/ambienti concessi in comodato.**

Per l'istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile, il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta, gli ambienti dell'immobile contraddistinto catastalmente al foglio n. \_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_ sub. \_\_\_ del Comune di Andria, evidenziati nella planimetria allegato A) al presente atto.

**Articolo 3 - Destinazione d'uso.**

Gli ambienti oggetto di comodato d'uso gratuito dovranno essere utilizzati esclusivamente dal Comune per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili. Il Comune provvederà ad istituire un separato Ufficio di Stato Civile e, pertanto, detto "luogo" è da ritenersi ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile".

**Articolo 4 - Condizioni e rimborsi spese.**

Con deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 07/12/2017 e ss.mm.ii. sono state stabilite le tariffe dovute dagli sposi al Comune a titolo di rimborso spese per la celebrazione del matrimonio con rito civile. Il comodante non deve richiedere alcun corrispettivo diretto o indiretto ai nubendi per l'utilizzo della sala, dell'uso delle suppellettili e la celebrazione del rito;

#### **Articolo 5 - Allestimento della sala e/o ambienti.**

Per ogni celebrazione di matrimonio il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente almeno: n. 1 tavolo di almeno mt. 1,5, n. 2 poltroncina/sedia per l'Ufficiale di stato civile ed eventuale coadiuvante; n. 2 sedie/poltroncine per i nubendi e n. 2 sedie/poltroncine per i testimoni; bandiere – italiana, europea e del Comune di Andria; impianto audio e idonee sedute per gli invitati.

Qualora la location proposta sia costituita da uno spazio aperto, questa deve essere necessariamente dotata di idonea struttura dedicata alla celebrazione, di cui alla planimetria allegata alla manifestazione di interesse.

Gli eventuali allestimenti diversi al di fuori di quello proposto con il progetto, saranno oggetto di accordo tra il comodante e i nubendi ai quali non potrà comunque essere richiesto alcun corrispettivo per l'uso dello spazio/locale concesso per la sola celebrazione del rito civile attrezzato secondo il progetto approvato.

Nel corso del rito, il luogo della celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato Civile” e, pertanto, non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro. Il comodante, inoltre, dovrà dotare la sala adibita alla celebrazione dei matrimoni civili ed unioni civili delle bandiere Europea e Italiana, e provvedere alla eventuale rimozione delle stesse, al di fuori degli

usi stabiliti dal presente comodato d'uso gratuito e provvedendo a riposizionarle quando la sala viene riutilizzata per i fini istituzionali relativi alla celebrazione di matrimoni civili.

#### **Articolo 6 - Accessibilità del luogo di celebrazione.**

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua costituzione, deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio di Stato Civile, anche per i portatori di disabilità. Il comodante della residenza dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

#### **Articolo 7 - Responsabilità ed obblighi del Comune.**

In relazione all'uso per il quale è concesso il comodato d'uso gratuito, il comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi o per infortuni. Tali responsabilità ed eventuali spese relative, rimangono ad esclusivo carico del comodante.

L'uso dei beni dovrà avvenire con la dovuta diligenza, per il periodo temporale ed al solo scopo della celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili.

Il Comune comunicherà, a cura dell'Ufficio di Stato Civile, alla struttura interessata la data fissata per la celebrazione matrimoniale con un preavviso di almeno 20 giorni. A carico del bilancio comunale non grava alcun onere derivante dalla stipula del presente atto.

#### **Articolo 8 - Responsabilità ed obblighi del comodante.**

Il comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli

impianti/struttura, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso. Il numero massimo di partecipanti dovrà essere adeguato alla sicurezza della struttura.

Al comodante compete l'onere di apertura, chiusura, allestimento e pulizia della sala adibita alla celebrazione del matrimonio civile. A carico dello stesso sono le eventuali spese ordinarie e straordinarie sostenute per il godimento dell'immobile.

Il Comodante esonera altresì l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni a cose e persone compiuti durante l'utilizzo dei locali o aree ove si celebra il matrimonio o unione civile.

Durante la celebrazione il luogo è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

Il comodante dell'immobile, nel caso sia contattato direttamente dalla coppia interessata, prima di assumere qualsiasi forma di impegno, dovrà avere cura di indirizzare gli stessi soggetti presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune, per le relative attività amministrative, in quanto le prenotazioni per le celebrazioni di che trattasi sono prerogativa esclusiva di quest'ultimo. Ed ancora, sono in capo al comodante i seguenti obblighi:

- L'unità immobiliare ed eventuali pertinenze oggetto di comodato dovranno essere in modo esclusivo quelle indicate dall'interessato nella manifestazione di interesse.

- L'unità immobiliare ed eventuali pertinenze concessi in uso per le celebrazioni dei matrimoni civili ed unioni civili dovranno essere decorose e adeguate alla finalità pubblica/istituzionale.

• Durante le celebrazioni dovrà essere garantito a tutti i cittadini, compresi i portatori di disabilità, il libero accesso alle unità immobiliari ed eventuali pertinenze ove è istituito l'Ufficio separato dello Stato Civile del Comune di Andria;

• Effettuare la manutenzione dell'unità immobiliare ed eventuali pertinenze a propria cura e spese;

• Garantire la disponibilità e l'uso dell'unità immobiliare ed eventuali pertinenze per il periodo temporale necessario alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili la cui data è fissata dall'Ufficio di Stato Civile per sua esclusiva competenza;

• Il comodante, nel caso sia contattato direttamente dai nubendi, prima di assumere qualsiasi forma di impegno, dovrà avere cura di indirizzare gli stessi soggetti presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune per le relative attività amministrative, in quanto le prenotazioni per le celebrazioni di che trattasi sono prerogativa esclusiva di quest'ultimo.

• La concessione in comodato gratuito, che regola il rapporto tra Privato ed Ente Pubblico e l'istituzione di sedi separate, mantiene indenne l'Amministrazione da spese ed oneri e non comporta per il comodante/avente titolo l'acquisizione di diritti, né sotto il profilo di corrispettivo, né sotto il profilo di eventuali servizi collegati.

• Si precisa che le tariffe dovute dai fruitori, come previsto da apposita Deliberazione di Giunta Comunale, saranno autonomamente introitate dal Comune.

• Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili – Approvazione e

determinazione delle tariffe approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 07/12/2017 e ss.mm.ii., il comodante dovrà assicurare a proprie spese un servizio di trasporto (taxi / noleggio con conducente ecc.. titolari di regolare autorizzazione) per lo spostamento dell'officiante dipendente comunale dalla sede dell'Ufficio alla sede di celebrazione del rito e relativo rientro in sede.

- Il Comodante esonera, altresì, l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni a cose e persone compiuti durante l'utilizzo dei locali o aree ove si celebra il matrimonio o unione civile.

- Il comodante si obbliga, in ogni momento dell'esecuzione del contratto, a rendere accessibile a personale qualificato del Comune di Andria la struttura interessata al fine di valutare la permanenza dei requisiti richiesti dall'avviso

#### **Articolo 9 – Durata.**

Il presente contratto avrà la durata di cinque anni dalla data di stipulazione. Nell'arco temporale sopra indicato l'effettivo comodato d'uso gratuito opererà per i giorni ed orari necessari all'espletamento delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni civili. Le parti escludono, quindi, la generica durata del comodato d'uso gratuito nel tempo sopraindicato convenendo, senza eccezione alcuna, che lo stesso opererà esclusivamente per i giorni ed orari di volta in volta concordati tra il Comune e la comodante. Le parti convengono che il Comune debba chiedere l'attivazione del comodato d'uso gratuito con un preavviso di almeno 20 giorni. Ad ogni attivazione per la celebrazione di matrimoni civili, il comodato d'uso avrà la durata necessaria allo svolgimento della celebrazione medesima.

Alla scadenza del termine contrattuale non si applicherà alcun rinnovo tacito

#### **Articolo 10 – Orari per le celebrazioni.**

I matrimoni civili di cittadini residenti e non, che ne facciano richiesta, vengono celebrati nelle strutture individuate come Uffici separati di Stato Civile, nei giorni e negli orari concordati tra i nubendi e l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione al Comodante per l'attivazione del comodato d'uso di cui sopra.

Le celebrazioni dei matrimoni ed unioni civili avverranno ne giorni previsti dal regolamento comunale.

Il Comune provvede alla celebrazione del matrimonio con la presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile, il quale sarà presente sul luogo con almeno 15 minuti d'anticipo sull'orario prestabilito.

#### **Articolo 11 – Polizza fideiussoria.**

Il comodante deposita apposita polizza di responsabilità civile verso i terzi con massimali non inferiori ad € 500.000,00 per ciascun sinistro per danni a cose e persone occorsi durante lo svolgimento delle attività di stato civile, giusta polizza n. \_\_\_\_\_, emessa dal \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 12 – Modifica.**

A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambi le parti.

#### **Articolo 13 - Avvio e decadenza.**

Il presente atto è sottoscritto in esecuzione della delibera di Giunta Comunale relativa all'istituzione di separato Ufficio di Stato Civile, come previsto

dall'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000. L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari. E' facoltà delle parti recedere dagli accordi di cui al presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di raccomandata A.R. o P.E.C., con preavviso di 6 ( sei ) mesi.

#### **Articolo 14 - Spese contrattuali**

Il presente contratto di comodato d'uso gratuito è sottoposto a registrazione in misura fissa ai sensi del D.p.r. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese sono a totale carico del soggetto comodante della struttura.

#### **Articolo 15 - Controversie**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e Leggi in vigore. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Trani, con esclusione delle competenze arbitrali.

#### **ARTICOLO 16 – Anticorruzione - Codice di comportamento**

Il Dirigente costituito nel presente atto, dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6-bis della L. 241/90, nella normativa recata dalla Legge 190/2012 e dal vigente Piano Comunale Anticorruzione, nei confronti della \_\_\_\_\_.

La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR e del codice di comportamento interno dell'ente.

A tal fine viene rilasciato in pari data, ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 62/2013, copia del decreto stesso e del codice di comportamento integrativo. La Società per come costituita, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 ed al Codice di Condotta Integrativo può costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Dirigente del Settore competente alla gestione del rapporto contrattuale verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore ai dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate e/o risultassero non accoglibili si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ARTICOLO 17 – Anticorruzione – Incompatibilità ex dipendenti comunali**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2015, la Società affidataria per come costituita e rappresentata, dichiara ed attesta sottoscrivendo il presente contratto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Andria nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **ARTICOLO 18 - Protocollo di legalità**

La sottoscritta Società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 22 febbraio 2022 dal Comune di Andria con la Prefettura di Barletta Andria Trani e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti sottoscrivendone il relativo testo.

#### **ARTICOLO 19 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**

Con la sottoscrizione del presente atto, \_\_\_\_\_ nella qualità di

\_\_\_\_\_ è nominato “Responsabile esterno del trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in nome e per conto del Comune di Andria, limitatamente alle attività afferenti il servizio oggetto del contratto, impegnandosi alla piena osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati e decreti successivi, nonché alla correlata regolamentazione aziendale per le attività svolte presso il Comune di Andria.

In tale veste ha l’obbligo di:

- trattare i dati in modo lecito, secondo riservatezza e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- rispettare e adottare tutte le misure di sicurezza adeguate a prevenire e/o evitare la diffusione dei dati, il rischio di distruzione e perdita delle informazioni, anche accidentali, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità che si intendono perseguire con il presente atto;
- mantenere la massima riservatezza sui dati di cui si effettua il trattamento;
- nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati presenti presso l’Ente, in virtù del presente atto, specificando gli ambiti di operatività consentiti;
- garantire che i dati oggetto di trattamento siano portati a conoscenza soltanto di personale opportunamente designate con specifiche istruzioni ed obbligate alla massima riservatezza;
- attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, per tutta la durata del presente contratto;
- specificare i luoghi/aree dove, in modalità fisica e logica, avviene il

trattamento;

- controfirmare per accettazione l'atto di nomina formale a "Responsabile esterno del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Nel caso di mancato rispetto alle predette disposizioni

in qualità di "Responsabile esterno del trattamento dei dati", deve intendersi soggetto ai relativi obblighi e pertanto risponde direttamente ed in via esclusiva per eventuali violazioni di legge.

Con il presente atto, gli eventuali soggetti esterni autorizzati al trattamento dei dati sono tenuti all'osservanza degli stessi obblighi cui sono sottoposti tutti i dipendenti aziendali, ivi compresa l'osservanza del Regolamento interno all'utilizzo dei sistemi informatici e del Codice comportamentale vigente.

L'accesso ai dati personali ed alle categorie particolari di dati (dati sensibili e giudiziari) è limitato, con particolare rigore, alle informazioni il cui trattamento risulti strettamente necessario per l'adempimento dei compiti assegnati e connessi all'espletamento dell'attività (principio di minimizzazione).

#### **ARTICOLO 20 – Clausola di Salvaguardia**

Le parti danno espressamente atto che, qualora risultassero irregolarità relative al possesso del requisito di carattere generale sussumibili dai principi generali relativi alla disciplina della contrattualistica pubblica, si procederà alla risoluzione del contratto in argomento (*cf. Comunicato ANAC del 5 giugno 2024*).

#### **Articolo 20 - Clausola finale**

Per tutto quanto non previsto nel presente atto e ad integrazione di questo, si richiamano tutte le disposizioni regolamentari comunali e del Disciplinare, in

premessa richiamati e che il comodante dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMODANTE

IL COMUNE COMODATARIO

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)